

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Università degli Studi di Genova, di seguito denominata anche "UniGe", con sede legale in Genova, via Balbi, n. 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it (Codice Fiscale e Partita IVA 00754150100), rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28/02/1972, autorizzato alla stipula del presente protocollo d'intesa con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/04/2022

E

Il Ministero della Difesa, di seguito anche denominato "MD", con sede legale in Roma alla Via XX Settembre n. 8, nella persona del Ministro pro tempore, on. Lorenzo Guerini;
indicati congiuntamente anche con la denominazione di "Parti" e, disgiuntamente, di "Parte".

PREMESSO CHE

- a. la direttiva (UE) 2018/2001 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, definisce regole e obiettivi nazionali obbligatori per la produzione e l'uso di tale forma di energia allo scopo di contenere le emissioni climalteranti e promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici;
- b. la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2018, mette al centro delle politiche

comunitarie il miglioramento dell'efficienza energetica che difatti deve essere equiparata ad una fonte energetica a sé stante;

c. l'articolo 355 "*Valorizzazione ambientale degli immobili militari*" del d.lgs. del 15 marzo 2010, n. 66, "*Codice dell'ordinamento militare*" attribuisce a MD la facoltà di affidare in concessione o in locazione o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, allo scopo di installare impianti energetici destinati a migliorare il quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, garantendo la necessaria sicurezza e affidabilità al sistema;

d. con il Decreto interministeriale del 10 novembre 2017, a firma del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017;

e. il testo definitivo del Piano Energia e Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che definisce, tra l'altro, i nuovi obiettivi nazionali al 2030 di efficienza energetica, di produzione da fonti rinnovabili e di decarbonizzazione, è stato pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2020 e inviato alla Commissione Europea;

f. le Pubbliche Amministrazioni centrali e territoriali hanno un

ruolo attivo nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e nella decarbonizzazione dei consumi e sono chiamate ad avere un ruolo esemplare nel campo dell'efficienza energetica;

g. il MD ha rilevato l'opportunità di acquisire collaborazioni nel settore del risparmio energetico, della razionalizzazione dei consumi e dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, al fine di promuovere iniziative volte alla riduzione del fabbisogno energetico e alla conseguente spesa economica, all'implementazione di tecniche per la gestione ottimizzata del connubio produzione-domanda e dei consumi energetici e per la flessibilità della produzione e del carico, allo sviluppo di tecnologie per l'incremento della resilienza delle infrastrutture critiche, alla realizzazione di interventi per l'efficienza energetica negli usi finali, nonché alla modellazione di siti ad elevata resilienza energetica anche attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, presso le proprie sedi più importanti ubicate nel territorio nazionale, anche al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui alle premesse che precedono;

h. il Ministro della Difesa ha costituito con decreto del 26 gennaio 2015 la Struttura di Progetto Energia (SPE), che recentemente è confluita con le proprie attribuzioni istituzionali nella Task Force Difesa per la valorizzazione immobili, l'energia e l'ambiente (di seguito denominata "Task Force"), costituita con decreto del 22

gennaio 2021;

- i. UniGe è un ente di diritto pubblico che ha, tra i propri obiettivi, la formazione e la ricerca nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;

CONSIDERATO CHE

- a. l'interazione scientifica, culturale e operativa tra MD e UniGe potrà comportare importanti vantaggi reciproci, sia ai fini della realizzazione e/o supporto di programmi di interesse di MD che sul piano delle opportunità formative per gli studenti nonché nel campo della ricerca per il personale di UniGe;
- b. ai sensi dell'art. 1 dello Statuto di UniGe, l'Università è una pubblica istituzione che, in attuazione dei principi costituzionali, svolge la propria attività nel rispetto dell'autonomia scientifica e didattica dei docenti, della libertà e della dignità di quanti operano al suo interno; ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Ateneo sono disciplinati, oltre che dalle norme dell'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai propri regolamenti interni; l'art. 33 e ss. del Regolamento generale di Ateneo prevede che per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Università può utilizzare e promuovere opportune forme di cooperazione scientifica e didattica, eventualmente concludendo a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato, nonché con enti e soggetti pubblici e privati;
- c. UniGe ha aderito all'associazione "Genova Smart City",

costituita a Genova in data 26.11.2010, che ha come scopo la realizzazione di un progetto per rendere la città intelligente o “smart” secondo l’accezione della Commissione europea, individuando iniziative aventi come finalità la salvaguardia ambientale, il rispetto e il superamento degli obiettivi energetici ed ambientali del protocollo di Kyoto, accompagnati dallo sviluppo economico, della crescita occupazionale e da un miglioramento della qualità della vita;

d. UniGe, avvalendosi al suo interno delle proprie competenze, nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente, è interessata ad avviare nuove collaborazioni e a potenziare quelle già esistenti con Enti pubblici e privati che operano nel campo della didattica e della ricerca per qualificarsi sempre più come *research university*, il cui obiettivo fondamentale è l’accrescimento e la trasmissione della conoscenza scientifica, anche con ricadute positive per il territorio;

e. le Parti hanno già sottoscritto analogo Accordo quadro di collaborazione in data 7 settembre 2015;

f. le Parti hanno valutato il reciproco interesse a proseguire ed ampliare il consolidato rapporto di collaborazione;

g. il MD, tramite la Task Force (referente unico verso l’esterno in materia di energia), promuove gli accordi di cui all’art. 15 della L. 241/1990, aventi ad oggetto temi energetici e ambientali.

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Generalità)

1.1 Le premesse e i considerata fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa (di seguito nominato anche "Protocollo").

Art. 2

(Oggetto e finalità)

2.1 Con la sottoscrizione del presente Protocollo le Parti intendono definire i termini e le condizioni della collaborazione tra le stesse nelle attività di ricerca e consulenza e in tutte quelle meglio dettagliate al successivo articolo 3.

Art. 3

(Attività e ambiti di collaborazione)

3.1 Per i fini di cui al precedente Art. 2, le Parti collaboreranno avvalendosi delle risorse e delle competenze specifiche di UniGe, da un lato, e delle risorse e delle competenze specifiche del MD, dall'altro, per lo svolgimento di attività di collaborazione, ricerca, di consulenza scientifico/tecnica, di formazione e informazione nei settori delle energie rinnovabili, sostenibilità ambientale, sistemi di accumulo, efficientamento energetico, innalzamento del livello di resilienza degli *asset* della Difesa e monitoraggio delle infrastrutture critiche ("Progetto").

3.2 Le Parti riconoscono che la collaborazione riguarderà ambiti di interesse comune per UniGe e per il MD, di carattere sia teorico che operativo ("Ambiti di Collaborazione").

3.3 In particolare, le Parti riconoscono, quali iniziali Ambiti di Collaborazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- supporto alla definizione di campagne d'informazione sulle buone prassi per l'uso razionale dell'energia;
- attività di formazione, per il personale del MD, anche nella modalità e-learning, nel campo dell'energia e dell'ambiente;
- promozione delle diagnosi energetiche degli edifici rientranti nelle competenze del Ministero e il supporto alla realizzazione di progetti di efficientamento, basati su soluzioni vantaggiose e innovative per quanto concerne gli approvvigionamenti energetici;
- supporto all'attività di diagnosi energetica per importanti infrastrutture militari;
- supporto alla redazione di bandi tipo per *energy performance contract*;
- supporto al reperimento di finanziamenti nazionali e comunitari, anche in forma di PPP (Partnership Pubblico Privato) per la realizzazione degli interventi;
- verifica delle performances energetiche, dei consumi e delle emissioni inquinanti del parco immobiliare in gestione al MD attraverso la realizzazione di un sistema unico (anagrafe) di gestione e di monitoraggio che fotografa le caratteristiche energetico-strutturali degli edifici e di sistemi;
- partecipazione alla definizione dei processi *benchmarking* per l'efficienza energetica degli edifici;

- supporto all'aggiornamento del Piano per la Strategia Energetica della Difesa (SED);

- attività finalizzata all'elaborazione di studi di fattibilità e proposte progettuali afferenti all'incremento della resilienza e della sicurezza energetica dei compendi militari e all'analisi della loro dipendenza dalle infrastrutture critiche, anche in ottica di un possibile utilizzo duale, massimizzandone l'integrazione con sistemi e progetti analoghi già in essere o in via di implementazione;

- attività di studio, ricerca e progettazione finalizzata all'incremento della resilienza e della sicurezza energetica sia mediante la diversificazione dell'approvvigionamento energetico (ad esempio nel campo della produzione di olio da biomassa), sia per individuare, analizzare ed implementare sistemi di accumulo energetico;

- attività di studio, analisi e sviluppo di tecnologie per la produzione di idrogeno e per gli usi nei settori energia e trasporti e per il *sector coupling*;

- azioni di carattere strategico con tecnologie esclusive rivolte allo sviluppo di tecnologie di frontiera in grado di permettere al MD di mettersi in una posizione d'avanguardia e di sicurezza nel contesto internazionale; tali azioni, a titolo esemplificativo, potranno riguardare la ricerca e sviluppo di sistemi energetici mobili ed autonomi compatti con sistemi energetici di generazione ed accumulo (a celle a combustibile, a batterie di accumulo di ultima generazione e a sistema di accumulo per idrogeno), la ricerca e

sviluppo nel campo della robotica e droni per esplorazione/monitoraggio e sicurezza, i sistemi di generazione di energia e accumulo per applicazioni terrestri e navali;

- interventi integrati per compendi sostenibili (compostaggio di comunità per valorizzazione scarti mense, gestione integrata risorse idriche, gestione integrata rifiuti, etc.);

- reti di sensori per la sorveglianza ed il monitoraggio delle infrastrutture energetiche critiche;

- reti di sensori (che sfruttino varie tecnologie anche non invasive come IR o ultrasuoni) da integrare in reti wireless estese per il monitoraggio ed il controllo retro azionato delle condizioni climatiche degli edifici, allo scopo di razionalizzare e ridurre i consumi energetici;

- tecnologia *blockchain* applicata agli ambiti della gestione sicura dei flussi energetici;

- supporto specialistico per le misure di compatibilità elettromagnetica (sia a livello dei sistemi che a tutela della salute delle persone) su veicoli elettrici e, soprattutto, sulle stazioni di ricarica, con particolare attenzione alle stazioni di ricarica rapida.

Art. 4

(Accordi Attuativi)

4.1 Le modalità e gli ambiti di collaborazione specifici saranno regolati attraverso la stipula di Accordi Attuativi tra MD e UniGe e/o le strutture universitarie interessate, nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente.

4.2 Ciascuna Parte sarà libera di decidere se stipulare o meno i singoli Accordi Attuativi, a proprio insindacabile giudizio, senza che l'altra Parte possa avanzare pretese e/o azioni di alcun tipo al riguardo, non sussistendo, ai sensi del presente Protocollo, alcun obbligo di addivenire alla suddetta stipula.

4.3 Gli Accordi Attuativi dovranno individuare in particolare:

- le specifiche attività oggetto della collaborazione;
- gli obiettivi che le Parti si propongono di conseguire attraverso la collaborazione e gli interessi delle stesse che si intendono soddisfare;
- i termini e condizioni di svolgimento;
- i tempi di attuazione secondo il calendario concordato dalle Parti;
- le risorse umane e beni strumentali da impiegare messi a disposizione dalle Parti e/o da terzi e relative modalità di impiego e gestione;
- l'eventuale definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;
- la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e industriale applicabile, con particolare riguardo alla definizione della titolarità e delle modalità d'impiego dei risultati scientifici conseguiti per il tramite della collaborazione;
- la disciplina relativa alla riservatezza delle informazioni scambiate ai fini della collaborazione secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Protocollo;

- gli specifici aspetti relativi alla sicurezza;
- ogni altro aspetto che le Parti riterranno opportuno o che si renderà necessario regolare ai fini della buona riuscita del Progetto.

4.4 Agli Accordi Attuativi potranno aderire eventuali soggetti terzi che intendono contribuire con proprie risorse alle attività oggetto degli Atti Attuativi previo consenso di entrambe le Parti.

4.5 Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli Accordi Attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

4.6 Il MD metterà a disposizione di UniGe i dati da questa richiesti, in proprio possesso, utili e strumentali alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, come descritte nell'art. 3, del presente Protocollo d'intesa, eventualmente coinvolgendo, ove necessario, i soggetti terzi in possesso degli stessi, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., come novellato dal d. lgs n.101/2018 e dal GDPR (UE) 2016/679 e di eventuale ulteriore normativa specifica relativa alla riservatezza dei dati del MD. In nessun caso le predette attività potranno interferire con la regolarità dello svolgimento delle funzioni del MD e con la sicurezza delle relative sedi.

Art. 5

(Attività di comunicazione e di formazione)

5.1 Le Parti concordano sull'importanza della comunicazione e della formazione quali driver fondamentali per far nascere e rafforzare l'attenzione e sensibilizzare il pubblico sui temi del

risparmio, dell'efficienza e dell'uso razionale delle risorse energetiche.

5.2 A tal fine verranno promosse attività di comunicazione e di formazione per una maggiore consapevolezza e il coinvolgimento dei consumatori rispetto ai benefici di un'edilizia sostenibile sul piano energetico e ambientale.

Art. 6

(Durata, vincolo di approvazione)

6.1 Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dalla data di stipula e avrà una durata pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da ambo le Parti ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

6.2 Resta inteso che la scadenza del presente Protocollo non esime le Parti dal rispetto degli obblighi assunti tramite la sottoscrizione degli specifici Accordi Attuativi efficaci al momento della scadenza del Protocollo, e in generale dall'obbligo di ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo, salvo diverso accordo scritto tra le stesse.

6.3 Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli Accordi Attuativi stipulati.

Art. 7

(Recesso, scioglimento e modifiche)

7.1 Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente.

7.2 Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare all'altra Parte mediante P.E.C.

7.3 Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

7.4 Il presente Protocollo potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti o per mutuo consenso delle Parti manifestato per iscritto.

7.5 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.

7.6 In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli Accordi Attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

7.7 Qualsiasi modifica al presente Protocollo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

Art. 8

(Comitato di gestione)

8.1 La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, nonché la valutazione, promozione, organizzazione e monitoraggio delle iniziative di comune interesse, sarà assicurata da un Comitato di gestione istituito pariteticamente tra

MD e UniGe.

8.2 Il Comitato di gestione è costituito come di seguito specificato:

- per il MD: il Direttore della Task Force;
- per UniGe: la Prof.ssa Paola Girdinio del Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni – DITEN.

8.3 Ciascuna Parte può sostituire i componenti del Comitato di gestione, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all'altra.

8.4 Le Parti si impegnano a sottoporre al Comitato di gestione tutte le iniziative individuate dalle stesse nello svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo.

Art. 9

(Riservatezza)

9.1 Le Parti si impegnano a mantenere l'assoluto riserbo in ordine a qualunque notizia, documento o informazione di cui verranno a conoscenza in occasione o a causa dell'attività di cui al presente Protocollo, fatta eccezione per quanto reso noto con eventuali comunicati stampa definiti congiuntamente tra le Parti.

9.2 Le Parti potranno chiedere che venga mantenuto il riserbo su tutte le informazioni, notizie ed esperienze, oggetto di precedenti studi e di proprietà, che verranno messe a disposizione per l'ampliamento degli studi stessi.

9.3 Si demanda ai singoli Accordi Attuativi previsti dall'art. 4 la tutela della confidenzialità delle informazioni e l'eventuale attribuzione della classifica di riservatezza a documenti o

informazioni afferenti alle relative e rispettive attività.

Art. 10

(Trattamento dei dati personali)

10.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'intesa e agli Accordi Attuativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.

Art. 11

(Proprietà dei risultati e sua protezione)

11.1 Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti di UniGe e di MD coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

11.2 Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

11.3 In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi Attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli Accordi Attuativi.

Art. 12

(Personale, coperture assicurative)

12.1 Ciascuna Parte si impegna, sin da ora, ad accogliere il personale dell'altra Parte impegnato nelle attività oggetto del presente Protocollo nei termini e secondo le modalità che verranno congiuntamente definite, di volta in volta, nell'ambito dei singoli Accordi Attuativi.

12.2 Resta inteso che la presenza, a qualsiasi titolo, del personale di cui al precedente comma presso la sede della Parte ospitante non potrà costituire un presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuna delle Parti ospitanti.

12.3 Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente Protocollo presso i locali delle altre parti sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

12.4 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche

attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13

(Sicurezza)

13.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che i datori di lavoro di entrambe le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti reciprocamente ospitati presso i propri locali.

13.2 Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

13.3 In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste

negli accordi stessi.

Art. 14

(Oneri economici)

14.1 Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri economici a carico delle Parti.

14.2 Eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno comunque debitamente previsti e disciplinati dalle Parti nell'ambito dei singoli Accordi Attuativi di cui all'art. 4, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 15

(Incompatibilità)

15.1 Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 16

(Comunicazioni)

16.1 Le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata:

- per il MD: all'attenzione del Direttore della Task Force Difesa per la valorizzazione immobili, l'energia e l'ambiente, e-mail: michele.caccamo@difesa.it; pec: udc@postacert.difesa.it;

- per l'UniGe: all'attenzione della Prof.ssa Paola Girdinio, e-mail: paola.girdinio@unige.it; pec: protocollo@pec.unige.it.

Art. 17

(Registrazione ed eventuali oneri fiscali)

17.1 Il presente Protocollo d'intesa si compone di n. 20 (venti) pagine e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, con oneri a carico della parte richiedente.

17.2 Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di UniGe.

17.3 L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura di UniGe giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29/12/2016.

Art. 18

(Controversie)

18.1 Qualunque controversia riguardante la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Protocollo d'intesa sarà preliminarmente affrontata dalle Parti al fine di addivenire a soluzioni condivise.

18.2 In difetto, troverà applicazione l'art. 133 *“Materie di giurisdizione*

esclusiva” del d.lgs. 104/2010 (Cod. del processo amministrativo).

Il presente Protocollo d’intesa, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 15, comma 2 bis, della L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., e ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i., è sottoscritto da ambedue le Parti con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il Ministero della Difesa

Per l’Università di Genova

Il Ministro

Il Rettore

On. Lorenzo Guerini

Prof. Federico Delfino